

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2089 del 20/04/2026
Oggetto	AIA/IPPC - D.LGS.152/06, PARTE II, TIT. III BIS - LR 21/04 - BARILLA G. E R. F.LLI SPA - INSTALLAZIONE IPPC SITA IN LOC. PEDRIGNANO (PR) - AGGIORNAMENTO DELL'AIA A SEGUITO DI MODIFICA DEI VALORI DI FONDO DEI PIEZOMETRI
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2199 del 20/04/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma
Responsabile adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venti APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni Ambientali ed Energia di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 DDG 124/2023 e DDG 155/2025;
- la Determina DET-2025-534 del 21.07.2025 e la delega delle funzioni (protocollo 0156103 del 3/09/2025) attinenti tra l'altro a quelle dell'Unità Autorizzazioni Complesse del Servizio Autorizzazioni Ambientali ed Energia di ARPAE Parma;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i, e in particolare la Parte Seconda "procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
- in particolare gli articoli n. 6, comma 12, e gli articoli: 29-bis "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", n.29-ter "domanda di a.i.a.", 29-sexies "Autorizzazione integrata ambientale" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore dell'autorizzazione integrata ambientale", comma 1, che disciplina le procedure e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con "AIA") e delle sue modifiche;
- il D.Lgs. 46/2014 e le modifiche da questo introdotte al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., su recepimento della Direttiva 2010/75/UE (I.E.D.);
- la L. 241/1990 e s.m.i. relativa alle norme che regolano il procedimento amministrativo;
- il D.Lgs. 183/2017 che ha apportato modifiche al Testo Unico Ambientale di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTE:

- la Legge Regionale n. 21/2004 del 11 Ottobre 2004, come modificata dalla L.R. n.9/2015 che, nelle more del riordino istituzionale volto all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 attribuisce la competenza alle funzioni amministrative in materia di AIA alla Provincia territorialmente interessata;

- la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 in base alla quale le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) - Struttura Autorizzazioni Ambientali ed Energia di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;

RICHIAMATI ALTRESÌ:

- il D.M. 24 Aprile 2008, e le DGR integrative n. 1913/2008, n. 155/2009 e n. 812/2009 relative alla definizione delle tariffe istruttorie dell'A.I.A.;
- la D.G.R. n. 5249 del 20/04/2012 “Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e gli Enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale regionale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate”; la DGR n.497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra il procedimento unico del SUAP e i procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la DGR n.855/2018 relativa alla procedura di verifica ambientale preliminare per verificare l'eventuale assoggettabilità a screening delle modifiche soggette ad AIA ;
- la Deliberazione n.152/2024 con cui l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);
- la delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 con cui si è approvato il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria”;
- la Variante al PTCP relativa all'approfondimento in materia di Tutela delle Acque approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 118 del 22/12/2008;

ASSUNTO che l'installazione IPPC della società Barilla G. e R. F.lli SpA sita in comune di Parma, loc. Pedrignano (PR) è autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata da questa Arpae SAE di Parma con Determina n. DET-AMB-2024-194 del 15/01/2024 per le attività principali rientranti nelle categorie IPPC 6.4 lettere b2, b3 e attività ausiliaria 1.1 dell'All.VIII alla parte II del D.Lgs.152/06;

RICHIAMATI, in particolare:

- i capitoli dell'All. I dell'AIA laddove si prescrive il monitoraggio annuale tramite piezometri delle acque sotterranee sui parametri lì indicati;
- lo specifico capitolo dell'All. I dell'AIA che prescrive le caratteristiche dei piezometri e i parametri per cui svolgere il campionamento;

PRESO ATTO che il monitoraggio svolto nel corso degli anni da Barilla G. e R. F.lli SpA ha evidenziato il superamento delle CSC di cui alla tabella 2, Allegato V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 parametri Ferro e Manganese e, sporadicamente, dei parametri Arsenico e Nichel nelle acque sotterranee dei 2 piezometri di monitoraggio AIA, PZ1 e PZ2,, pur non svolgendo l'azienda alcun tipo di lavorazione che contempla il loro utilizzo, per cui è stato avviato da questa Arpae SAE specifico procedimento ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/06;

PRESO ATTO del provvedimento DET-AMB-2026-1301 del 16/03/2026 di "individuazione a scala locale dei Valori di Fondo delle acque sotterranee" con cui sono stati assunti, a seguito della definizione individuata dal "Gruppo di Lavoro di Arpae Valori di fondo Acque sotterranee e suolo", applicando le Linea guida SNPA 8/2018, i seguenti valori di fondo su scala locale:

- Ferro: 9313 µg/l (Livello di confidenza Basso)
- Manganese: 2293 µg/l (Livello di confidenza Medio)
- Arsenico: 16 µg/l (Livello di confidenza Basso)

RILEVATO che per il parametro Nichel, nel medesimo provvedimento DET-AMB-2026-1301 del 16/03/2026, si legge che "per quanto riguarda il superamento della concentrazione del parametro Nichel, questa Agenzia ritiene non esaustiva la documentazione inviata e si rimanda ad ulteriori accertamenti e prosecuzione del monitoraggio" e, pertanto che "resta escluso dall'assunzione di un valore di fondo il parametro Nichel (superamenti CSC rilevati nel piezometro Pz1S nel periodo 2018_2020, sostituito dal piezometro Pz1S_bis in quanto non più campionabile)";

VISTA la conseguente relazione tecnica di aggiornamento dell'AIA elaborata nel merito da Arpae APAO Serv.Territoriale di Parma di prot.PG/2026/58027 del 30/03/2026 qui allegata quale parte integrante e sostanziale;

tutto ciò visto, premesso e considerato,

DETERMINA

1. di MODIFICARE l'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE in capo alla società Barilla G. e R. F.lli SpA per l'installazione individuata in premessa, in cui vengono svolte le attività principali rientranti nelle categorie IPPC 6.4 lettere b2, b3 e attività ausiliaria 1.1 dell'All.VIII alla parte II del D.Lgs.152/06, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di Arpae APAO Serv.Territoriale di Parma prot.PG/2026/58027 del 30/03/2026 e, in particolare, modificando i capitoli relativi alla Protezione Suolo e Acque Sotterranee e alle Emissioni nel Suolo dell'All. I dell'AIA; resta inteso che per tutti gli altri parametri diversi da Ferro, Arsenico e Manganese restano valide le rispettive CSC indicate in Tab. 2 di All. 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06; si da altresì atto, così come già richiamato nella DET-AMB-2026-1301 del 16/03/2026, che i Valori di Fondo sono validi per il confronto con il dataset di entrambi i piezometri della società Barilla G. e R. F.lli SpA e che i valori di fondo definiti presentano un livello di confidenza basso per i parametri Ferro e Arsenico, per il Manganese medio, mentre non sono stati individuati per l'acquifero confinato e complessivamente per il parametro Nichel; i Valori di Fondo individuati, con i rispettivi livelli di confidenza, sono espressione della consistenza e della qualità dei dati ambientali sito specifici attualmente disponibili, e tali valutazioni potranno subire aggiornamenti e revisioni sulla base della disponibilità di ulteriori dati ed evidenze, anche derivanti dalla eventuale prosecuzione del monitoraggio, che possono comportare anche una revisione del modello concettuale idrogeologico sopra illustrato;

2. DI PRESCRIVERE di esprimere i livelli di falda sia come soggiacenza (profondità della falda dal piano campagna) sia come piezometria (quota della falda rispetto il livello medio del mare) effettuando le attività necessarie di quotatura dei punti di riferimento dei piezometri e dei relativi piani campagna;
3. DI ESCLUDERE da qualsiasi assunzione di valori di fondo l'acquifero confinato (con i piezometri di monitoraggio ad esso afferente) in quanto i pochi dati di monitoraggio disponibili non presentano un'adeguata consistenza di osservazioni tale da permettere il calcolo dei Valori di fondo a scala locale, andrà quindi nel caso e a tal fine proseguito il monitoraggio.

4. DI STABILIRE CHE:

- a. resta invariata ogni altra parte dell'AIA vigente;
- b. il presente atto è comunque sempre subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi esistenti e che dovessero intervenire in materia di gestione dei rifiuti, di tutela delle acque e di tutela ambientale, igienico sanitaria e dei lavoratori, di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto;

5. DI INVIARE copia della presente Determinazione al comune di Parma, ad AUSL Distretto di Parma, alla società Barilla G. e R. F.lli SpA e, per conoscenza, ad Arpae APAO Serv.Territoriale di Parma;

6. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web dell'Osservatorio IPPC-AIA della Regione Emilia-Romagna;

7. DI INFORMARE CHE:

- Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma - Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Ovest non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna SAE di Parma;
- Arpae SAE di Parma, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;

- contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni dalla ricezione dello stesso o presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- l'Ente facente funzioni di Autorità Competente per la Regione Emilia Romagna per questo procedimento amministrativo di AIA è Arpae SAE di Parma;
- il Responsabile di questo procedimento di AIA, è la dott.ssa Beatrice Anelli di Arpae - Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma - Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Ovest;
- è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di cui all'oggetto, ai sensi della Legge n. 241 del 7/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la sede di Arpae SAE di Parma, P.le della Pace, 1 – 43121 Parma.

Allegati:

- *relazione tecnica Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale di Parma prot. n. PG/2026/58027 del 30/03/2026.*

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Omissis...

C 2.6 Protezione del suolo e acque sotterranee

Con Atto ARPAE n. DET-AMB-2026-1301 del 12/03/2026 sono stati assunti, a seguito della definizione individuata dal Gruppo di Lavoro di Arpae - Valori di fondo Acque sotterranee e applicando le Linea guida SNPA 8/2018, i seguenti valori di fondo: 9.313 µg/l per il Ferro e 2.293 µg/l per il Manganese.

Considerando che attualmente il livello di confidenza della valutazione statistica è basso per il Ferro e medio per il Manganese, nel tempo, proseguendo con i monitoraggi annuali e la maggiore disponibilità di dati, con conseguente aumento della robustezza statistica, si potrebbe pervenire ad una rielaborazione delle valutazioni finora condotte.

Non sono previste lavorazioni che possano portare ad immissioni dirette e continue sul suolo e nel suolo di sostanze e/o preparati presenti nel sito ed in grado di determinare un inquinamento chimico. L'utilizzo di tali sostanze e/o preparati potrebbe dare luogo ad eventi incidentali quali sversamenti di oli, acidi, etc., o ad emissioni fuggitive dovute a perdite della rete fognaria interrata interna allo stabilimento.

Considerato che queste sostanze e/o preparati potrebbero essere incorporati nel suolo o trasportati dalle acque irrigue o piovane e potrebbero quindi essere in grado di produrre una rottura dei delicati equilibri dell'ecosistema del suolo con cui vengono a contatto, determinando uno stato di inquinamento anche molto lungo nel tempo, si prevede, per la salvaguardia del suolo e delle acque sotterranee, uno specifico monitoraggio delle acque sotterranee, che dovrà essere eseguito mediante i due piezometri posti rispettivamente a monte e a valle dell'installazione

Valutazione della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento

La verifica eseguita, svolta nel rispetto dei criteri previsti dall'Allegato 1 al D. M. 95 del 15/04/2019, ha mostrato la presenza nell'insediamento di numerose sostanze pericolose considerate critiche in quanto appartenenti alle quattro classi di pericolo e presenti in concentrazioni superiori ai limiti di soglia previsti solo per le classi 1, 2, e 4, definite dal D.M. n. 95/2019.

Sulla base della tipologia delle sostanze individuate e della natura del sito in cui insiste l'installazione, la Ditta ha concluso che le proprietà chimico-fisiche e le informazioni ecologiche dei prodotti valutati, come pure le caratteristiche idrogeologiche del sito, possono determinare delle criticità per la salvaguardia delle matrici ambientali esaminate, ma che queste possono essere tenute sotto controllo adottando tutte le necessarie misure di sicurezza/protezione, nel rispetto delle normative ed autorizzazioni vigenti. In particolare:

Tutte le attività sono svolte su aree impermeabilizzate, dotate di sistema di raccolta delle acque meteoriche atto a convogliare quelle di prima pioggia all'impianto di depurazione.

Tutti i prodotti usati arrivano in azienda in automezzi.

In tutto il comprensorio è sempre presente la squadra di emergenza SEA, informata, formata e addestrata all'utilizzo dei presidi per la gestione di eventuali sversamenti presenti in stabilimento.

Gli operatori sono informati ed addestrati sul corretto utilizzo del prodotto.

Inoltre, ogni anno si continueranno ad effettuare dei campionamenti delle acque dei pozzi al fine di monitorare costantemente la qualità del suolo e delle acque sotterranee.

Per tutte le sostanze pericolose usate in azienda sono presenti le schede di sicurezza. Tutte le sostanze pericolose sono usate dai lavoratori nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e

in base a quanto illustrato durante i corsi previsti dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dagli accordi Stato – Regioni del 2011.

La ditta si è dotata di procedure interne per la verifica di serbatoi situati nell'intero comprensorio.

Risultano fondamentali, per questa valutazione, le modalità operative adottate nella gestione della pavimentazione impermeabilizzante in calcestruzzo delle aree lavorative con la presenza di adeguati materiali adsorbenti per contenere sversamenti accidentali delle sostanze allo stato liquido e la procedura di immediata pulizia delle pavimentazioni in caso di perdite accidentali dai contenitori delle sostanze solide.

Lo stabilimento è dotato di una procedura aziendale per la gestione degli stoccaggi delle sostanze pericolose e per la gestione del mantenimento delle caratteristiche di sicurezza degli stoccaggi di tali sostanze al fine di evitarne la dispersione nel suolo e nelle acque sotterranee.

La procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di elaborazione e presentazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 3, comma c, del DM Ambiente numero 95 del 15/04/2019 elaborata secondo il diagramma di flusso previsto dalla normativa, evidenzia quindi, in base a quanto sopra riportato dal Gestore, che non esiste possibilità di contaminazione e di conseguenza non sussiste l'obbligo di elaborazione e presentazione della relazione di riferimento.

D 2.7 Emissioni nel suolo

Per quanto concerne il monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee, di cui all'art. 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs.152/06, e relativa proposta del gestore, provvederà la SAC ad inserire le prescrizioni necessarie ai sensi delle indicazioni fornite dalla R.E.R..

Il gestore, nell'ambito dei propri controlli produttivi, deve verificare periodicamente lo stato di tutti i serbatoi di stoccaggio esterni e le vasche di raccolta reflui presenti nel sito, mantenendo sempre vuoti i relativi bacini di contenimento.

Il gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare gli autocontrolli relativi alle emissioni nel suolo con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio.

A salvaguardia del suolo e delle acque sotterranee, dovrà essere previsto il monitoraggio delle acque sotterranee della prima falda a monte e a valle delle linee di deflusso rispetto allo stabilimento (protezione dinamica) mediante due piezometri.

Nell'eventualità di dovere realizzare nuovi piezometri dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- diametro del tubo di 103 mm in modo da consentire l'introduzione di pompe idonee alle fasi di spurgo e campionamento;
- fenestrazione realizzata in modo tale che il piezometro filtri la prima falda acquifera significativa;
- realizzati con materiali idonei tali da resistere meccanicamente e chimicamente e dovranno essere previsti nel piano di gestione di fine vita dell'impianto e quindi disponibili per il monitoraggio per almeno ulteriori dieci anni dalla dismissione del sito;
- posizionamento tale da garantire l'accesso in sicurezza e lo svolgimento delle attività ispettive anche dopo la dismissione del sito;
- dotazione di dispositivi che ne consentano la protezione dall'inquinamento e da atti vandalici;

Ogni piezometro dovrà essere corredato di una scheda monografica comprendente l'ubicazione (comune, località, georeferenziazione, CTR di riferimento), inquadramento (geografico, geologico, idrogeologico, piezometrico e idrochimico), dati caratteristici (data esecuzione, profondità, quota piano campagna, lunghezza del filtro, quota superiore e inferiore del filtro), stratigrafia del terreno, corografia e schema di completamento del piezometro.

Piezometr	Coordinate UTM-WGS84	Quota p.c (m s.l.m.)	Profondità pozzo	Ubicazione filtri	Corpo idrico intercettato
Pz1	N 4963922 E 608298	41	6	2÷6	Freatico di pianura fluviale (codice 9015ER-DQ1-FPF)
Pz2	N 4064459 E 608918	39,06	6	2÷6	Freatico di pianura fluviale (codice 9015ER-DQ1-FPF)

Di seguito la tabella con i parametri, i limiti del D.Lgs 152/06 e smi e i VdF (valori di fondo) elaborati.

Parametri da ricercare	Limiti e VDF	U.di M.	PZ1 piezometro di monte	PZ2 piezometro di valle
livello piezometrico		m	Monitoraggio annuale	Monitoraggio annuale
pH				
Conducibilità		µS/cm		
Residuo fisso a 105°C		%		
Azoto ammoniacale (N)		mg/l		
Azoto nitroso (NO ₂)	500	µg/l		
Azoto nitrico (come N)		mg/l		
Calcio (Ca)		mg/l		
Magnesio (Mg)		mg/l		
Potassio (K)		mg/l		
Sodio (Na)		mg/l		
Fosfati (P2O5)		mg/l		
Durezza (CaCO ₃)		mg/l		

Alcalinità (CaCO ₃)		mg/l		
Cloruri (Cl)		mg/l		
Fluoruri (F)	1500	µg/l		
Solfati (SO ₄)	250	mg/l		
Manganese (Mn)	2.293	µg/l		
Ferro (Fe)	9.313	µg/l		
Idrocarburi totali	350	µg/l		

RELAZIONE DI RIFERIMENTO D.M. 95/2019

La ditta deve aggiornare e trasmettere all'Autorità Competente una nuova Pre-relazione di Riferimento ogni qualvolta vengano utilizzate/prodotte nuove sostanze pericolose che modificano in modo sostanziale quanto dichiarato nel Pre-Relazione inviata.

Omissis...

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.